



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AGRICOLTURA

Determinazione N. 1455 / 2016

Responsabile del procedimento: MARCHIORO ALBINO

Oggetto: VERIFICA E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA. APPROVAZIONE PIANO AGRITURISTICO AZIENDALE. IMPRESA AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO CA' MENEGO SS DI SIMONATTO FABIANO E C. SOCIETA' SEMPLICE DOMANDA N. 516929/05

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

richiamata la Legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art.2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3):

visto:

- lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- il DLgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- il Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015/20 del 18/06/2015 con il quale è stata attribuita, a fare data dal 1 luglio 2015, la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicoltura, all'Agriturismo ed Ittiturismo, al Dirigente dott. Massimo Gattolin, in quanto titolare del servizio "Tutela Ambientale", giusto incarico conferito con decreti presidenziali n. 2009/44 del 23/12/2009 e n. 2010/41 del 23/09/2010 tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;

- la Legge regionale del 10/08/2012 n. 28 e s.m., “*Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario*”, con cui la Regione Veneto ha trasferito alle Province le funzioni amministrative in materia di agriturismo, itturismo e pescaturismo e in particolare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c), la verifica e il riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione di quelle itturistiche mediante esame ed approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano itturistico aziendale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 21/04/2015 che ha indicato il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario;

acquisita l’istanza n. 35690 di prot. pervenuta il 22/04/2016, domanda n. 516929/05 del sig. Fabiano Simonatto [Omissis..] rappresentante legale dell’impresa agricola Azienda agricola e agrituristica Cà Menego s.s. di Simonatto Fabiano e C. società semplice, Codice unico di identificazione azienda agricola (Cuaa) [Omissis..], con sede legale in via Risere 13 località Summaga, Portogruaro, volta ad ottenere la verifica dei requisiti per lo svolgimento delle seguenti attività turistiche connesse al settore primario, connesse e non prevalenti a quella principale di coltivazione e allevamento presso la sede operativa sita in via Risere 13 in località Summaga di Portogruaro:

- agriturismo: 8 piazzole x 20 posti x 150 giornate/anno;
- somministrazione di 11.000 pasti/anno;
- somministrazione di 6.000 spuntini/anno;
- piscina: 150 giorni/anno
- turismo rurale: 50 giorni/anno;
- fattoria didattica: 100 giorni/anno;

considerato che tra le attività agrituristiche rientrano solamente le attività di ospitalità e di somministrazione, come previsto dall’art. 2 comma 1 a) della L.R. 28/2012 e s.m e che le attività di turismo rurale e fattoria didattica fanno riferimento ad altra specifica normativa e che la piscina, come previsto dall’ art. 18, comma 5 della L.R. 28/2012 e s.m, rientra tra i servizi ad uso esclusivo degli ospiti dell’agriturismo;

preso atto della comunicazione di avvio del procedimento trasmessa il 22/04/2016 con prot. 35909;

preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria effettuata dal Servizio Agricoltura, conclusa in data 09/05/2016 prot. 40747, dal tecnico istruttore del procedimento relativamente alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti tecnici oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina dell’agriturismo contenuta nella Lr 28/2012 e sm;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 18, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini previsti dalla normativa;

dato atto che l’esercizio effettivo dell’attività agrituristica è subordinato alla presentazione da parte dell’Azienda interessata di Scia (Segnalazione certificata d’inizio attività) di cui all’art. 19 della legge 241/1990 al Comune in cui ha sede operativa l’azienda stessa, dichiarando la conformità al piano aziendale come approvato dalla Città Metropolitana ed il possesso dei requisiti richiesti;

dato atto che l’azienda agrituristica Cà Menego, Impresa agricola Azienda agricola e agrituristica Cà Menego s.s. di Simonatto Fabiano e C. società semplice è tenuta a svolgere l’attività agrituristica secondo i limiti definiti dal piano agrituristico aziendale approvato e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 25 della Lr 28/2012 e sm;

tenuto conto che la Città Metropolitana di Venezia effettuerà periodiche verifiche sulla permanenza dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio delle attività e che la perdita dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dagli elenchi;

determina

1. di approvare il piano agrituristico aziendale n. 516929/05 presentato dal sig. Fabiano Simonatto [Omissis..] rappresentante legale dell'impresa agricola Azienda agricola e agrituristica Cà Menego s.s. di Simonatto Fabiano e C. società semplice, Cuaa [Omissis..], con sede legale ed operativa in via Risere 13 località Summaga, Portogruaro, per lo svolgimento delle seguenti attività agrituristiche nel comune di Portogruaro:
 - a) agricampeggio: 8 piazzole x 20 posti x 150 giornate/anno;
 - b) somministrazione di 11.000 pasti/anno;
 - c) somministrazione di 6.000 spuntini/anno;
2. di comunicare la presente determinazione all'interessato e al Comune in cui è situata la sede operativa dell'azienda.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente